

STATUTO

«ASSOCIAZIONE CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO»

PREMESSA	pag. 1
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	» 2
TITOLO II – FINALITÀ	» 2
TITOLO III – SOCI	» 2
TITOLO IV - DIRITTI E OBBLIGHI	» 3
TITOLO V – RAPPORTI PATRIMONIALI	» 3
TITOLO VI – ORGANI	» 4
CAPO I – L’ASSEMBLEA	» 4
CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO	» 5
CAPO III – REVISIONE DEI CONTI	» 6
CAPO IV – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	» 7
TITOLO VII – BILANCI	» 8
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	» 8

STATUTO

PREMESSA

Il Centro di riabilitazione socio-sanitario denominato «Progetto Spilimbergo», con sede legale ed operativa nel comune di Spilimbergo, fu fondato nel 1990 su iniziativa dell’Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli - Venezia Giulia, della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Comune di Spilimbergo.

Per favorire una migliore gestione di tale Centro viene costituita una apposita Associazione con sede a Spilimbergo, qui di seguito denominata «Associazione Centro Progetto Spilimbergo», la cui attività è disciplinata dal presente Statuto.

Pertanto, con l’approvazione dello Statuto, il Centro di riabilitazione assume la denominazione di «*Associazione Centro Progetto Spilimbergo*».

L’Associazione dispone di un patrimonio iniziale costituito da:

a) beni immobili di proprietà del Comune di Spilimbergo, siti in località La Favorita, rappresentati da:

a1) n. 7 (sette) edifici prefabbricati in legno, adattati per l’accoglienza di persone con disabilità motoria;

a2) n. 1 (una) struttura socio - sanitaria con annessi ufficio, ambulatorio, palestre e piscina coperta;

b) beni di proprietà dell’Associazione rappresentati da:

b1) arredi ed attrezzature presenti negli immobili sub a);

b2) n. 2 (due) autoveicoli.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art.1 - Denominazione

1. - E' costituita l'Associazione denominata « Associazione Centro Progetto Spilimbergo».

Art.2 - Sede

1. - L'Associazione ha sede a Spilimbergo in via degli Abeti 4, loc. La Favorita.

Art.3 - Durata

1. - La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento.

TITOLO II – FINALITÀ

Art.4 - Caratteristiche

1. - L'Associazione, è aperta agli Enti pubblici e privati del Friuli – Venezia Giulia impegnati nel trattamento socio-sanitario delle persone mielolese, non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed è apartitica.

2. - Per quel che concerne le prestazioni di carattere sanitario, l'Associazione si avvale delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art.5 – Finalità

1. - Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ed in particolare la gestione della struttura denominata «Progetto Spilimbergo - Centro di riabilitazione socio – sanitario», presso la quale accogliere soggetti mielolesi in fase di stabilità clinica, per l'attuazione di interventi di riabilitazione motoria e per agevolare un processo di reintegrazione sociale.

2. - Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà:

a) stipulare convenzioni e attivare qualsiasi altro rapporto utile al perseguimento delle finalità, con Aziende ed Istituzioni sanitarie nazionali ed estere, Associazioni, Enti pubblici e privati, Aziende, Cooperative Professionisti;

b) richiedere l'autorizzazione sanitaria ed eventuali successive integrazioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie presso il Centro, nominare un Direttore Sanitario e assumere il personale sanitario e tecnico necessario alla gestione del Centro facendo riferimento al Servizio Sanitario Nazionale;

c) promuovere, realizzare e coordinare progetti di ricerca ed assumere, nelle forme consentite, partecipazioni o interessenze con organizzazioni di utilità sociale, compresi gli enti pubblici;

d) svolgere ogni attività strettamente connessa a quelle sopra indicate e ogni atto accessorio avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali.

3. - È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. - L'Associazione potrà comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III - SOCI

Art.6 - Categorie di soci

1. - I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci sostenitori

2. - I requisiti dei soci sono i seguenti:

- a) soci fondatori sono l'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli - Venezia Giulia, il Comune di Spilimbergo, la Provincia di Pordenone e la Provincia di Udine;
- b) sono soci sostenitori i soggetti giuridici pubblici e privati che abbiano tra le proprie finalità quella di occuparsi, in via esclusiva o meno, dell'assistenza socio - sanitaria alle persone disabili o sostengano tali iniziative, i quali, previa approvazione del Consiglio Direttivo, vengano ammessi a far parte dell'Associazione;

Tra tutti gli associati, fondatori e sostenitori, vige una perfetta uguaglianza dei diritti.

Art. 7 – Modalità di ammissione

1. - Coloro che intendono aderire all'Associazione in qualità di soci sostenitori, dovranno presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda di ammissione, corredata della documentazione attestante l'attività in materia di assistenza alle persone disabili o di sostegno a tali iniziative.

2. - Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione ed esamina inoltre la documentazione relativa alle proposte di nomina dei soci onorari, deliberando quindi all'unanimità sull'accoglimento di nuovi soci e sulle condizioni per la loro ammissione.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. - La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, su delibera del Consiglio Direttivo dovuta a gravi motivi, previamente contestati al socio.

TITOLO IV - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 9 - Diritti e obblighi dei soci

1. - I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere del Consiglio Direttivo.

2. - Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. - Tutti gli Enti associati possono nominare due rappresentanti in seno all'assemblea dei soci.

4. - I soci hanno diritto di parola e intervengono di diritto alle assemblee sociali, nelle quali possono eleggere ed essere eletti alle varie cariche nel rispetto delle norme del presente Statuto. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

TITOLO V – RAPPORTI PATRIMONIALI

Art. 10 – Patrimonio ed entrate

1. - Il patrimonio dell'«Associazione Centro Progetto Spilimbergo» è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni e lasciti;
- b) fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio.

2. - Le entrate dell'Associazione «Centro Progetto Spilimbergo» sono costituite da:

- a) rette corrisposte da Enti convenzionati e da privati;
- b) contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra a sostenere l'attività dell'Associazione stessa.

TITOLO VI – ORGANI

Art. 11 – Organi dell’Associazione

1. - Sono organi dell’Associazione:
 - a) l’Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) il Collegio dei Probiviri.

CAPO I – L’ASSEMBLEA

Art.12 - Assemblea Ordinaria dei soci

1. - L’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione ha le seguenti competenze:
 - a) approva il regolamento sociale e vi apporta le eventuali modifiche;
 - b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) determina l’applicazione e l’importo degli eventuali contributi straordinari;
 - d) nomina o revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri;
 - e) nomina il Revisore dei Conti ed il suo supplente;
 - f) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - g) delibera in merito all’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o di un terzo dei soci ordinari;
 - h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza per Statuto o sottoposti alla stessa dal Consiglio Direttivo.
2. - Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta ed in seconda a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci

1. - L’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione:
 - a) delibera sulle modifiche statutarie;
 - b) delibera lo scioglimento dell’Associazione.
2. - In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. - Le deliberazioni circa le modifiche statutarie sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti e della maggioranza degli altri soci.
4. - L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 – Convocazione

1. - L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.
2. - L’avviso di convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve recare l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. - L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

4. - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando sia stata fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, o negli altri casi previsti dal presente Statuto.
5. - Ove il Consiglio Direttivo non provveda entro quarantacinque giorni dalla richiesta, deve provvedere alla convocazione il Revisore dei Conti.

Art. 15 – Organi dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua mancanza dalla persona designata dagli intervenuti, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario da lui nominato.
2. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. - L'Assemblea, nel caso di elezioni, prima di procedere alle votazioni, nomina un Comitato Elettorale, composto da un Presidente, due Scrutatori ed un Segretario, con il compito di presiedere alle operazioni elettorali, redigendone contestuale verbale.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Composizione

- 1.- Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri in numero dispari, non inferiore a cinque e non superiore a nove.
- 2.- Nelle decisioni aventi contenuto sanitario, il Consiglio Direttivo sarà supportato da un comitato tecnico-sanitario costituito dai referenti dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» di Pordenone e dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine a cui fa riferimento l'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione nel cui ambito ha sede la fase riabilitativa dell'Unità Spinale del Friuli Venezia Giulia. I referenti non hanno comunque diritto di voto.
3. - I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria, restano in carica per la durata di un quadriennio, al termine del quale possono essere riconfermati, prestano la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per conseguire le finalità istituzionali dell'Associazione.
4. - I consiglieri che cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino alla prossima assemblea.
5. - In caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Revisore dei Conti deve provvedere all'immediata convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
6. - I consiglieri sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in qualunque tempo, per giusta causa.
- 7 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.
8. - Il Consiglio Direttivo nomina, altresì, il Direttore Sanitario e il Direttore Tecnico della struttura «Associazione Centro Progetto Spilimbergo» che sono responsabili rispettivamente il primo del coordinamento sanitario e il secondo del coordinamento operativo delle varie attività del Centro.
9. - I Direttori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
10. - Il Consiglio Direttivo provvederà alla definizione dell'organico costituito dal personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.) e del personale tecnico (prof. di educazione fisica, assistenti, segretaria, ecc.) necessario alla gestione del Centro di Riabilitazione Socio-Sanitaria.

Art. 17 – Poteri

1. - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire lo scopo sociale, esclusi quelli riservati dallo Statuto all'Assemblea.
2. - Il Consiglio Direttivo predispose i bilanci, consuntivo e preventivo, e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.
4. - Il Consiglio Direttivo può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Art. 18 – Legale rappresentanza

1. - La legale rappresentanza dell'Associazione è attribuita al Presidente e in sua assenza od impedimento al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Convocazioni

1. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso scritto di cinque giorni, salvo i casi di particolare urgenza per i quali non è richiesto nessun preavviso ed è sufficiente la convocazione anche verbale.

Art. 20 – Deliberazioni

1. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri.
2. - Esse sono prese a maggioranza di voti fra gli intervenuti salvo l'ipotesi in cui è richiesta una maggioranza diversa a norma del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. - I verbali della riunione, contenenti le deliberazioni adottate, sono riuniti in apposita raccolta previa sottoscrizione di chi presiede la riunione e del segretario della stessa.

CAPO III - REVISIONE DEI CONTI

Art. 21 – Il Revisore

1. - Il Revisore dei Conti ed il suo supplente sono eletti dall'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 12 lettera e, fra soci e non soci auspicabilmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Rimangono in carica quattro anni, sono rieleggibili e non possono rivestire altre cariche sociali.
2. - Il Revisore supplente é chiamato a sostituire il Revisore effettivo che per qualunque ragione sia venuto a cessare dalla carica.

Art. 22 – Doveri

1. - Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Ha il compito di:
 - a) sottoporre a verifica la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - b) effettuare controlli di cassa e contabili almeno ogni tre mesi;
 - c) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio.

2. - Il Consiglio Direttivo è tenuto a mettere a disposizione del Revisore tutti i registri sociali, gli atti, i documenti contabili ed ogni evidenza relativa.
3. - Il Revisore, qualora riscontri gravi irregolarità contabili, ha l'obbligo di comunicare senza indugio i fatti rilevati al Collegio dei Probiviri e riferire gli stessi all'Assemblea, per i provvedimenti di sua competenza. A tal fine il Consiglio Direttivo, su richiesta del Revisore dei Conti, deve provvedere alla sua convocazione, con l'ordine del giorno indicato dallo stesso. Sul bilancio consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti ha l'obbligo di presentare una relazione scritta all'Assemblea.

Art. 23 – Verbali del Revisore

1. - Il Revisore deve sottoscrivere in apposito verbale le verifiche effettuate, di cui all'articolo precedente, ed i rilievi alla gestione contabile o amministrativa.
2. - I membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto alla consultazione dei verbali.

CAPO IV – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 – Composizione

1. - Il Collegio dei Probiviri, con le stesse modalità di cui all'articolo 12, è eletto dall'Assemblea fra i soci e non soci, auspicabilmente personalità di riconosciuta moralità e impegno sociale, nel numero di tre effettivi e due supplenti.
2. - I Probiviri supplenti sono chiamati a sostituire i membri effettivi che per qualunque ragione siano venuti a cessare dalla carica.
3. - Il Collegio rimane in carica quattro anni, ed i membri sono rieleggibili; la carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale in seno all'Associazione.
4. - I Probiviri effettivi eleggono tra di loro un Presidente ed un Segretario.

Art. 25 – Convocazione del Collegio e deliberazioni

1. - Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente del Collegio, anche verbalmente, ogni qualvolta ne ravveda la necessità, o ne sia stata fatta richiesta da almeno due membri.
2. - Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza di almeno due membri; tutte le delibere di competenza del Collegio sono prese a maggioranza.
3. - Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio dei Probiviri può chiedere al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo a provvedervi, la convocazione dell'assemblea sull'ordine del giorno che lo stesso Collegio indicherà.

Art. 26 – Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

1. - Il Collegio dei Probiviri è competente sul ricorso avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo di cui all'art.8, lettera b).

Art. 27 – Risoluzione delle controversie

1. - Nel caso il Collegio venga investito della funzione di arbitro in una controversia tra soci e organi sociali, lo stesso, su richiesta scritta fatta da una delle parti in lite, deve riunirsi per dirimere la controversia.
2. - Il Collegio dei Probiviri giudica quale amichevole compositore, senza formalità di procedura, fatto salvo il principio di contraddittorio. Il giudizio è inappellabile.

3. - A seguito di ogni riunione arbitrale deve essere redatto un verbale, riportante le deliberazioni assunte e sottoscritto da tutti i presenti.

TITOLO VII – BILANCI

Art. 28 – Esercizio sociale

1. - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 – Bilanci

1. - Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

2.- Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto di competenza nel quale costi e ricavi devono essere opportunamente classificati in voci omogenee secondo criteri costanti nel tempo. Devono altresì essere evidenziati i crediti non ancora riscossi al 31 dicembre, i debiti non ancora pagati e comunque tutti gli impegni facenti carico all'Associazione alla data di cui sopra. Con criteri analoghi, anche allo scopo di consentire raffronti con il bilancio consuntivo, deve essere compilato il bilancio preventivo.

3. - Viene fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. - Vigè inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Liquidazione del patrimonio

1. - L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento della Associazione, provvede alle nomine dei liquidatori e indica le modalità di liquidazione dell'Associazione e di devoluzione dei beni e delle risorse risultanti fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni, con fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento;

2. - I liquidatori, accertata l'estinzione di tutte le obbligazioni, provvederanno alla liquidazione dei fondi della Associazione e a devolvere i beni residui.

Art. 31 – Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di legge con particolare riferimento al Libro V Titolo V del Codice Civile.